

Ristagno d'idee e di volontà

Nel persistente ristagno della vita pubblica del paese, assume sempre più allarmanti proporzioni la quasi totale assenza di iniziative in campo urbanistico: fermi i piani, ferme le leggi.

Dopo due anni di attesa della legge urbanistica, il Parlamento ha per ora preso in esame unicamente un modesto emendamento per il prolungamento dei tempi di salvaguardia per i piani in pendenza di approvazione¹, provvedimento indispensabile certo allo stato attuale delle cose, ma al tempo stesso sintomatico della farraginosa procedura di approvazione vigente che, anziché esser curata nei tempi e nei modi, è di fatto accettata con il prolungamento dei termini. Null'altro ufficialmente in cantiere; nessuna notizia neppure di quei limitati emendamenti, in subordine alla riforma organica della legge urbanistica ed in temporanea attesa di essa, che avevamo proposti agli inizi dello scorso anno² e che, se tempestivamente assunti, avrebbero consentito di rabberciare alla meno peggio la legge vigente, consentendo di prorogarne per qualche tempo l'applicazione senza ulteriori gravi danni per la collettività.

Pochi articoli di legge, enunciati alcuni chiari principi generali, quali:

- a** *la programmazione dell'attuazione dei piani nel tempo e nello spazio*, da ottenere istituendo, da un lato, l'obbligatoria formazione dei piani particolareggiati esecutivi per le aree di «intervento» e dall'altro la complementare facoltà di sospensiva³ di ogni operazione edilizia pubblica e privata nelle aree di «attesa»,
- b** *la equiparazione dell'obbligo a partecipare agli oneri di urbanizzazione primaria e generale per tutti gli utenti, pubblici e privati, in tutte le zone residenziali di completamento, di ristrutturazione e di espansione oltretutto in quelle industriali e commerciali⁴,*
- c** *l'obbligatoria validità erga omnes dei piani*, con la conseguente subordinazione dei finanziamenti delle opere alle previsioni dei piani e dei loro programmi di attuazione, e
- d** *l'obbligatoria revisione dei piani sopradimensionati nelle residenze e negli*

¹ Sono in discussione le seguenti due proposte, contenenti modifiche alla legge 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori:

A, d'iniziativa degli on.li Codignola e Ripamonti (22-XII-'65):

Articolo unico. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma. Con decreto motivato dal Ministro per i lavori pubblici il sindaco può essere autorizzato – anche dopo la scadenza del triennio – ad esercitare il potere di cui al primo comma per un ulteriore prefissato periodo di tempo, sempre che il piano regolatore, generale o particolareggiato sia stato presentato entro il triennio suindicato al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione».

B, d'iniziativa degli on.li Todros, De Pasquale e altri (30-III-'66):

Art. 1. Le sospensioni di determinazione sulle domande di licenza di costruzione, previste dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche sono protratte a cinque anni dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati.

Art. 2. Quando si renda necessaria la riadozione del piano in seguito a motivato parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la sospensiva, di cui all'articolo precedente, decorre per tutto il territorio interessato dal piano, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati. In tal caso però, le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre quattro anni dalla data di riadozione dei piani.

indici e sottodimensionati nelle infrastrutture e nei servizi, consentirebbero infatti, in attesa ed a preparazione della legge organica di dare efficacia ed operatività alla legislazione vigente, correggendone le più gravi distorsioni giuridiche, economiche e tecniche, di applicare i pochi piani urbanistici correttamente impostati, ma bloccati nell'attuazione dall'assenza di strumenti operativi, e di stimolare l'opera di revisione dei molti piani errati, avviando al tempo stesso sul terreno concreto i primi tentativi di coerenza fra pianificazione urbanistica e programmazione economica.

Ma senza l'urgente enunciazione almeno di questi principi generali, che rappresentano un obiettivo minimo nell'indifferibile processo di revisione della legge urbanistica e che, per la loro evidente ragionevolezza, non dovrebbero trovare seria opposizione, sia ben chiaro che il processo degenerativo dei tessuti insediativi ampiamente in atto ovunque nel nostro paese e solo temporaneamente frenato dal rallentato ritmo congiunturale, determinatosi nel settore edilizio proprio per effetto dell'artificiosa distorsione quantitativa e tipologica fra offerta di vani edificati e domanda effettiva insoddisfatta, è destinato, inevitabilmente, ad ampliarsi con danno certo ed incalcolabile per tutti, per l'economia generale del paese, per le finanze pubbliche, per gli operatori privati e per tutte le categorie di utenti.

A chi possa veramente giovare il prolungarsi di questa assurda situazione di inefficienza urbanistica sfugge alla comprensione comune: anche la difesa ad oltranza dei supposti diritti acquisiti, che aveva due anni or sono scatenato l'opposizione e fermato il progetto di legge, dovrebbe trovare oggi ben poche ragioni di sostegno di fronte alla constatata incapacità del meccanismo privato di produzione edilizia di correggere e di superare da solo i propri macroscopici errori. Per questi motivi anche l'insistente appello alla fiducia dovrebbe esser rettificato per affermare la necessità prioritaria della *fiducia nei piani*. Rinunciare ad avvalersi di piani urbanistici operativi significa, infatti, rinunciare a collocare gli interessi pubblici e privati nel quadro di una visione globale e di programmi attuativi atti a garantire il processo di sviluppo economico ed una coerente infrastrutturazione, significa, quindi, per tutti ostinarsi a disperdere le energie ed a spendere irragionevolmente di più, negando a priori solu-

zione anche a problemi tecnici indilazionabili, quali quelli della congestione del traffico nelle grandi città ed a problemi economici pesanti, quali quelli delle passività di gestione dei mezzi di trasporto pubblici, significa accettare di veder esasperate fino all'assurdo le passività dei bilanci comunali: significa, in una parola, ingannare se stessi, rinunciando a pensare e ad agire ragionevolmente.

Ed è proprio questo aspetto di fuga di fronte alla realtà che più impressiona in questo momento di silenzio urbanistico. Ferme le leggi, fermi i piani.

In assenza di garanzia di efficace operatività dei piani globali e della loro validità *erga omnes*, si sono infatti fermati o deteriorati uno dopo l'altro tutti i grossi

Art. 3. Le sospensioni di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche sono estese anche ai programmi di fabbricazione redatti a norma dell'articolo 34 della legge 1 agosto 1942, n. 1150. In tal caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione comunale di adozione del programma di fabbricazione.

2 Vedasi editoriale su Urbanistica n. 42/43.

3 La sospensiva cautelare in aree di attesa o di riserva è strumento indispensabile per il passaggio da una pianificazione astratta e a tempo indeterminato (quale quella configurata dalla legge 17-VIII-'42 n. 1150 ad una pianificazione operativa nel tempo e nello spazio; tale facoltà, introdotta nella nostra legislazione dalla legge 167 per l'utilizzazione annuale delle aree, deve poter essere estesa all'intero territorio, se si vuol garantire l'operatività dei piani particolareggiati e degli stessi piani della 167.

4 E non solo per i privati nell'ambito dei piani della 167. La generalizzazione del principio risponde non solo ad evidenti criteri di equità, ma anche ad esigenze economiche e di contabilità pubblica; senza di esso, anche i piani di zona rischiano di esser destinati all'insuccesso.

tentativi di avvilimento di una pianificazione urbanistica a grande scala che, in questi ultimi anni, con vari intendimenti e varia fortuna erano stati compiuti nel nostro paese: dai piani intercomunali di Milano e di Torino, al piano di Napoli, alla revisione scientifica del piano regolatore di Genova, all'avviamento di una pianificazione operante, a Bologna come a Firenze.

E con la stagnazione di piani, la stagnazione delle idee.

È per questo che lo studio specifico, presentato in questo numero come contributo di un gruppo di giovani studiosi per una revisione analitica del piano di Roma in un settore, che per le dimensioni e le funzioni della Capitale, per le caratteristiche ambientali del suo territorio e per le preesistenze storiche in luce e in sottosuolo non può essere considerato marginale, assume, nell'attuale panorama culturale del nostro paese, particolare rilievo, come testimonianza che le idee possono fiorire non appena sia loro concessa una minima area di sostegno.

E sono proprio le nuove idee operative, tentate anche in condizioni disperate, che possono almeno alimentare la speranza che la morsa della stagnazione urbanistica possa essere un giorno spezzata.

